



PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E
LA GUARDIA DI FINANZA

Il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, anche “il Garante”) e la Guardia di Finanza (di seguito, anche “il Corpo”);

CONSIDERATO che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, conferisce al Garante, in qualità di autorità di controllo, specifici poteri (art. 58) tra i quali pregnanti potestà di indagine che prevedono di:

- ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornire ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei suoi compiti;
- condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
- notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del Regolamento (UE) 2016/679;
- ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti;
- ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati membri;

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività di cooperazione, il Regolamento (UE) 2016/679 dispone che l'Autorità di controllo capofila possa chiedere in qualunque momento alle altre Autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'art. 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'art. 62, in particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura riguardante un titolare del trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro (art. 60);

CONSIDERATO che, nell'ambito delle attività di assistenza reciproca, il Regolamento (UE) 2016/679 prevede che le Autorità di controllo si scambino le informazioni utili e si prestino assistenza reciproca al fine di effettuare ispezioni e indagini (art. 61);

CONSIDERATO altresì che in base al Regolamento (UE) 2016/679, le Autorità di controllo possono condurre operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di Autorità di controllo di altri Stati membri (art. 62);



CONSIDERATO che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito denominato "Codice") prevede che il Garante, nell'ambito dei poteri di cui all'art 58 del Regolamento (UE) 2016/679, e per l'espletamento dei propri compiti, possa richiedere al titolare, al responsabile, al rappresentante del titolare o del responsabile, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti anche con riferimento al contenuto di banche di dati, nonché disporre accessi alle banche dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorra effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento di dati personali (artt. 157 e 158 del Codice);

CONSIDERATO che il Codice prevede, nella Parte III, Titolo III, sanzioni penali e amministrative in relazione a diverse violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATA la necessità di aumentare l'efficacia dell'attività di vigilanza e controllo sul rispetto della predetta disciplina svolta dall'Ufficio del Garante, con particolare riferimento alla prevenzione e all'accertamento delle violazioni commesse nei nuovi contesti tecnologici;

CONSIDERATO che il personale addetto all'Ufficio del Garante e i consulenti sono tenuti al segreto d'ufficio su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e a operazioni di trattamento e che il personale del Garante addetto agli accertamenti riveste, secondo determinate modalità, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria (art 156, commi 6 e 7, del Codice);

CONSIDERATO che dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 che prevede tutele più efficaci per le persone fisiche e maggiori responsabilità per i titolari del trattamento;

CONSIDERATO che l'Ufficio del Garante può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni collocati in posizione di fuori ruolo (art. 156, comma 4, del Codice e Regolamento n. 2/2000);

CONSIDERATA l'esigenza di disporre di personale in possesso di specifica competenza e pregresse esperienze in materia di attività di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, da impiegare nell'articolazione ispettiva dell'Ufficio;

CONSIDERATO che il Codice prevede la possibilità che il personale del Garante possa essere assistito, nell'esecuzione degli accertamenti, da altri organi dello Stato (art. 158, comma 3, del Codice);

VISTO l'art. 17, commi 14 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO l'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;



VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza”*, che prevede, all’art. 3, che il Corpo collabora con le Autorità indipendenti, previe intese con il Comando Generale;

VISTA la circolare n. 340000/3121 (edizione 2011 - aggiornata con circolare n.122951/3102 del 28 aprile 2015) del Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Ordinamento, concernente le *“Funzioni dei Reparti Speciali”*;

VISTA la circolare n. 181980/3102 del 18 giugno 2018 del citato Comando Generale - Ufficio Ordinamento, concernente la *“Revisione organizzativa dei Reparti Speciali”* con la quale è stato soppresso il “Nucleo Speciale Privacy” ed è stato istituito il “Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche”, nell’ambito del quale è previsto il “Gruppo Privacy” quale referente nei rapporti con il Garante;

TENUTO CONTO dei precedenti protocolli di intesa, sottoscritti il 26 settembre 2002, l’11 novembre 2005 e il 10 marzo 2016, e dell’eccellente livello di collaborazione tra le due Istituzioni, di cui si è dato atto nelle relazioni annuali presentate dal Garante al Parlamento;

RITENUTO che le attività svolte d’intesa debbano tenere conto dell’evoluzione del quadro normativo, delle tecnologie informatiche e digitali, delle tecniche di informazione e di comunicazione;

RITENUTO che i flussi documentali tra il Garante e il Gruppo Privacy debbano essere ispirati ai criteri di semplificazione dell’attività amministrativa, utilizzando al massimo le opportunità offerte dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

RITENUTO opportuno considerare altresì la dimensione internazionale della protezione dei dati personali anche alla luce del Regolamento (UE) 2016/679 che comporta, nei termini sopra evidenziati, la necessità di una più intensa collaborazione, anche in ambito ispettivo, tra le varie Autorità di controllo, operanti in ambito europeo e internazionale,

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata attività nei termini seguenti:

Articolo 1 (Collaborazione tra il Garante e la Guardia di Finanza)

1. In attuazione delle disposizioni richiamate nel preambolo del presente Protocollo d’Intesa, il Garante, nell’esercizio dei poteri previsti dagli artt. 58, 60, 61 e 62 del Regolamento (UE) 2016/679, dagli artt. 157, 158 e 159 del Codice, e, in particolare, per l’accertamento delle violazioni alla normativa in materia di protezione dei dati personali, si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza. In particolare, il Corpo collabora alle attività ispettive attraverso:

- a. il reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare;



- b. la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento, compresi tutti gli strumenti e mezzi di trattamento dei dati;
- c. l'assistenza nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- d. lo sviluppo di attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni in materia di protezione dei dati personali;
- e. la partecipazione di proprio personale, a richiesta del Garante, a operazioni congiunte ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) 2016/679, con Autorità di protezione dei dati personali appartenenti ad altri Paesi.

2. La Guardia di Finanza collabora altresì:

- a. nell'esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori;
- b. nell'attività di notifica degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 58 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c. nell'esecuzione, a richiesta del Garante, di verifiche on-line, codificate sulla base di uno o più provvedimenti del Garante, volte a rilevare, dall'esame dei siti web e degli altri strumenti telematici utilizzati, il rispetto della disciplina di protezione dei dati personali da parte dei titolari, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di tali dati per mezzo di reti telematiche;
- d. alla progettazione e attuazione, d'intesa con il Garante, di altre iniziative, anche nell'ambito della cooperazione internazionale.

3. Quando ritenuto necessario, al fine di agevolare le attività istruttorie successive all'ispezione, alle attività delegate al Corpo potrà partecipare anche personale del Garante specificamente incaricato.

4. La Guardia di Finanza provvede inoltre a segnalare al Garante tutte le situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del Codice di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle ordinarie attività di servizio.

Articolo 2

(Pianificazione e verifiche periodiche)

L'attività di collaborazione, sulla base di programmi previamente concordati, è correlata alle risorse disponibili ed è soggetta a verifiche periodiche sull'andamento da parte del Garante e del Comando dei Reparti Speciali.

Articolo 3

(Richieste di collaborazione)

1. Il Garante, in relazione alle questioni su cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione, invia specifiche richieste al Gruppo Privacy del Nucleo Speciale Tutela



Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, di seguito denominato "Gruppo", il quale assicura, con proiezione nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa avvalendosi anche dei reparti del Corpo dislocati sul territorio, i quali riferiscono al Garante per tramite del Gruppo.

2. Le richieste indicano l'ambito e lo scopo dell'intervento, i soggetti interessati, i fatti, le circostanze e le modalità in ordine ai quali è chiesto di reperire i dati e le informazioni, di fornire assistenza, di partecipare all'esecuzione delle attività ispettive e/o di sviluppare le attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni di natura penale o amministrativa ed ogni altra utile informazione.
3. Tali richieste potranno anche riguardare pluralità di soggetti nei cui confronti svolgere accertamenti con riferimento a specifici adempimenti.
4. In relazione alle richieste medesime, sono fornite al Gruppo documenti, informazioni ed elementi necessari per eseguire le attività di collaborazione.
5. Per il tramite del Gruppo, il Garante può richiedere la collaborazione delle altre articolazioni del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche per tutte quelle attività di accertamento che richiedano un'elevata specializzazione in ambito telematico.

Articolo 4 (Esiti degli accertamenti)

1. Gli esiti degli accertamenti di cui all'art. 3 sono riferiti dal Gruppo esclusivamente al Garante, unitamente alla documentazione acquisita, fermo restando gli obblighi di denuncia ai sensi dell'art. 347 del c.p.p..
2. Le segnalazioni di tutte le situazioni rilevanti di cui vengano a conoscenza i Reparti del Corpo nel corso dell'esecuzione delle ordinarie attività di servizio, ex art. 1 comma 4, sono segnalate al Garante esclusivamente per il tramite del Gruppo.
3. I flussi documentali tra il Garante e il Gruppo sono, per quanto possibile, standardizzati ed effettuati in formato elettronico.

Articolo 5 (Personale della Guardia di Finanza impiegato presso il Garante)

1. Al fine di consentire al Garante di disporre di personale con specifica competenza e pregressa esperienza in attività di polizia giudiziaria e polizia amministrativa, la Guardia di Finanza rende disponibile, a richiesta del Garante, un'aliquota di personale fino a sei unità della categoria ispettori, che presta servizio presso l'Autorità.



2. Il personale di cui al comma 1 viene collocato in posizione di “fuori ruolo” ai sensi degli artt. 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 156, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con apposito provvedimento di durata annuale, rinnovabile previe intese.
3. Allo scopo di aumentare l’efficacia della collaborazione nei diversi settori di intervento del Garante, il Gruppo potrà impiegare proprio personale presso il Garante per l’esecuzione di attività, concordate di volta in volta con il Comandante del Gruppo, con particolare riferimento alle istruttorie comunque connesse all’attività ispettiva e sanzionatoria.
4. Il personale di cui al comma 3 si avvale dei locali e delle dotazioni strumentali messi a disposizione dal Garante e può condurre autovetture in servizio presso il Garante medesimo.

Articolo 6 (Segreto d’ufficio)

La Guardia di Finanza impartisce disposizioni affinché il personale che collabora con il Garante sia tenuto al segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle attività di collaborazione.

Articolo 7 (Disposizioni amministrative)

1. Fatte salve le diverse disposizioni impartite dalla normativa di riferimento, anche a seguito di eventuali, successive modifiche e/o integrazioni della medesima, gli oneri sostenuti dalla Guardia di Finanza, richiamati nella tabella in *allegato 1*, per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo svolte su richiesta del Garante dal personale del Gruppo, da altre articolazioni del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche nonché da eventuali ulteriori Reparti del Corpo che operino congiuntamente al Gruppo o da questo espressamente delegati, sono a carico dell’Autorità.
2. Tali oneri possono essere:
 - a. rimborsati finanziariamente dal Garante, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire al medesimo Garante con periodicità trimestrale, mediante:
 - (1) versamento all’entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale utilizzando il codice IBAN: IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00, avendo cura di indicare la seguente causale: “*Somme dovute dal Garante per la Protezione dei Dati Personali a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di Finanza per i rapporti di collaborazione di cui al correlato protocollo d’intesa*”;
 - (2) contestuale trasmissione al referente del Corpo di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento (che attesti la data dell’effettivo pagamento delle somme



- rimborsate e la relativa causale sopra richiamata), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
- b. ovvero compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dall'art. 2133 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare).
3. Il Garante provvederà, altresì, a sostenere gli oneri di cui alla tabella in *allegato 1* relativi al personale di cui all'art. 5.

Articolo 8 (Formazione)

1. La Guardia di Finanza pianifica, tenendo conto dei propri fabbisogni formativi e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative didattiche, anche in modalità e-learning, in materia di protezione dei dati personali, in favore dei militari del Corpo.
2. Il Garante assicura il supporto necessario per la realizzazione di tali attività.

Articolo 9 (Comunicazione)

1. Il Corpo assicura, in stretta connessione con l'U.R.P. del Garante, la diffusione delle informazioni sull'applicazione del Codice, anche attraverso i propri U.R.P..
2. Saranno convenute modalità attraverso le quali si provvederà a mettere a disposizione del Corpo i materiali informativi necessari.
3. Verranno, inoltre, concordate iniziative comuni tese a diffondere, attraverso i mezzi di informazione, le finalità, le modalità e i principali risultati dell'attività di collaborazione.

Articolo 10 (Comunicazioni del Garante alla Guardia di Finanza)

Ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il Garante effettuerà le comunicazioni alla Guardia di Finanza ivi previste per il tramite del Gruppo Privacy.

Articolo 11 (Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

Le Parti dichiarano di impegnarsi per la tutela dei diritti di immagine. L'eventuale utilizzazione dei relativi loghi avviene in aderenza alle rispettive disposizioni interne.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

**Articolo 12
(Integrazioni e modifiche)**

Il presente Protocollo d'Intesa può essere integrato e modificato di comune accordo tra il Garante per la protezione dei dati personali e la Guardia di Finanza, per definire o precisare ulteriori termini della collaborazione.

Roma,

per la GUARDIA DI FINANZA

F.to digitalmente
IL COMANDANTE GENERALE
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

per il GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale Stanzone

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E LA GUARDIA DI FINANZA	
1. ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO	IMPORTI
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto)	
(1) Indennità oraria (art. 1, c. 1, Legge n. 478/1978)	Da € 0,452 a € 1,128 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero) (art. 36, c. 7, D.P.R. n. 51/2009)	€ 10,62 per ora*
(b) Rimborsi spese per pasti (tipicamente per servizi eccedenti le 6 ore) (art. 8, c. 2, D.P.R. n. 147/1990)	Da € 7,00 a € 30,55 a pasto*
(c) Rimborso somma forfetaria (art. 36, c. 12, D.P.R. n. 51/2009)	€ 110,00 per ogni 24 ore
(d) Rimborsi spese alloggio (art. 36, c. 3, D.P.R. n. 51/2009)	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni tramite i servizi <i>business</i> forniti dall'operatore convenzionato
(1) Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	
(e) Biglietto ferroviario o marittimo di prima classe (art. 28 del d.P.R. n. 39/2018)	
(f) Servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
(g) Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva) (art. 12, c. 1, D.P.R. n. 147/1990)	€ 15,92 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00) (art. 51, c. 1, D.P.R. n. 164/2002)	€ 5,44 per ora*
(3) Presenza festività particolari (art. 51, c. 2, D.P.R. n. 164/2002)	€ 53,08 al giorno*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale) (art. 38, c. 4, D.P.R. n. 51/2009)	€ 10,62 al giorno*
(h) Straordinario (art. 27, c. 7, D.P.R. n. 39/2018)	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 23,95 a € 53,56 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 18,90 a € 41,88 per ora*
(3) Ispettori	Da € 17,22 a € 26,67 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 16,14 a € 23,63 per ora*
(5) Appuntati/Finanzieri	Da € 14,53 a € 21,90 per ora*
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO	Valori di massima**
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento	Da € 0,27 ad € 0,62 al km

* Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).

** Importi determinati/stimati sulla base di dati riferiti all'anno 2019. Gli importi sono sottoposti ad annuale aggiornamento e comunicazione al Garante dalla Guardia di Finanza.